



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL NIDO D'INFANZIA GIOCOGIOCANDO - ANNI EDUCATIVI 2016/2017 -2017/2018 -2018/2019. CPV 85312110-3 cat. 25-CIG 67357092E8

PARTE A - PRESCRIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Art. A.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la gestione (comprensiva di ogni onere precisato nel presente capitolato) del servizio educativo nido d'infanzia "Giocogiocando" sito in Poggio Renatico, Via Aldo Moro n.6 per n.3 anni educativi 2016-2017, 2017-2018 e 2018-19 a favore di bambini in età 3 - 36 mesi che, avendo presentato domanda di iscrizione, si troveranno in posizione utile nella graduatoria comunale. La gestione dovrà assicurare il buon funzionamento del servizio secondo modalità organizzative congruenti con la loro caratterizzazione educativa e che assicurino il perseguimento delle finalità e degli obiettivi contenuti nel Regolamento di gestione dei servizi educativi comunali per l'infanzia vigente. Al concessionario sarà consegnato l'immobile indicato nella planimetria allegato "A" al presente capitolato. I locali sede del servizio, di proprietà del Comune di Poggio Renatico, saranno messi a disposizione del concessionario a titolo oneroso per tutta la durata della concessione, per € 30.000,00 annui, salvo aggiornamento annuale al 75 % delle variazioni positive dell'indice ISTAT FOI con decorrenza dal secondo anno.

Art. A.2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà durata pari a 3 anni educativi, con decorrenza presumibile dal 22 agosto 2016 e scadenza al 10 agosto 2019. Alla data di scadenza del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza disdetta da parte del Comune.

Art. A.3 - VALORE DELLA CONCESSIONE E CORRISPETTIVO CONTRATTUALE.

Il valore presunto posto a base di gara per l'intera durata della concessione (3 anni) è stimato in € 1.222.666,35, IVA esclusa (€ 407.555,45 all'anno per 3 anni), per un costo presunto mensile a bambino iscritto (n. 50 presunti) pari a € 776,30 da settembre a giugno ed € 388,15 per il solo mese di luglio, IVA esclusa. Il valore del contratto sarà quello risultante dall'applicazione, al suddetto importo, della percentuale di ribasso offerta dall'aggiudicatario. L'importo contrattuale rappresenterà quindi il corrispettivo al concessionario per il periodo di durata della concessione, e fino al permanere della fruizione del servizio, per tutti i posti occupati. Detto importo verrà corrisposto al concessionario nel seguente modo:

- ogni utente verserà direttamente al concessionario la retta dovuta, determinata dal Comune di Poggio Renatico in applicazione delle tariffe vigenti nel tempo;
- la restante parte a compimento della quota costo/bambino verrà corrisposta dal Comune di Poggio Renatico. Le rette di utenti esenti dal pagamento sono a carico del Comune;

Il Concessionario è tenuto a versamento del canone per l'uso dell'immobile in 3 rate quadrimestrali



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

anticipate, decorrenti dalla consegna dell'immobile, pena l'escussione della polizza fideiussoria.

Art. A.3.1 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

il Comune corrisponderà al concessionario la differenza tra il prezzo mensile di € 776,30 meno il ribasso offerto in sede di gara, Iva esclusa e la retta dovuta al gestore direttamente da ciascun utente per ogni posto bambino occupato fino ad un massimo di n. 50 posti occupati.

a) Retta a carico dell'utente

Le famiglie dei bambini inseriti dal Comune corrisponderanno al concessionario un corrispettivo mensile pari alla retta che, in funzione della situazione ISEE familiare, avrebbero corrisposto per la frequenza al nido comunale, con le modalità di pagamento indicate dal concessionario e comunque successivamente all'espletamento del servizio erogato ogni mese. Al momento dell'inserimento il Comune indicherà al concessionario l'ammontare della retta per ogni utente. Per questi utenti saranno valide tutte le regole tariffarie (riduzioni, rinunce, ecc.) al momento in vigore per gli utenti del nido comunale- Eventuali richieste di revisioni delle rette avanzate dagli utenti in corso d'anno verranno esaminate dall'Ufficio scuola comunale e, se accordate, verranno comunicate al concessionario, che le applicherà a decorrere dal mese successivo. Nel caso di mancato o ritardato pagamento da parte delle famiglie nulla è dovuto da parte del Comune.

b) Corrispettivo comunale

Per ogni posto occupato nel periodo di durata della concessione (escluso il mese di luglio), fino al permanere della fruizione del servizio, il Comune corrisponderà al concessionario un corrispettivo mensile per la copertura della differenza tra il prezzo mensile per ogni posto bambino occupato determinato in sede di gara al netto del ribasso offerto e la retta mensile dovuta dal singolo utente. Per il solo mese di luglio il Comune corrisponderà al concessionario, un corrispettivo pari alla metà. Nel mese di inserimento il corrispettivo verrà parametrato ai giorni di effettiva presenza dell'utente.

Il corrispettivo comunale annuale totale per 50 presunti utenti non potrà eccedere la somma di € 223.809,00, IVA esclusa ;

Nel caso in cui il numero di posti non risultasse coperto e vi fosse la forte probabilità di non assegnarli nemmeno con le successive graduatorie, il Comune si riserva di comunicarlo al concessionario entro il 31 dicembre di ogni anno . I posti non coperti potranno essere utilizzati direttamente dal concessionario fino alla capienza massima prevista dalla normativa regionale pari a n. 66.

Art. A.4 - SPESE CONTRATTUALI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016 il Comune avrà la facoltà di ordinare ,in casi di urgenza,



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'aggiudicataria della concessione, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti o che venissero in futuro emanate dalle competenti autorità, sono compresi nei prezzi contrattuali. Tutte le spese afferenti alla gara, alla stipula del contratto e alla sua registrazione saranno a carico dell'aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune. Rientrano in tali oneri le marche da bollo del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti. L'I.V.A. s'intende a carico del Comune. In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R.633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò pagherà al concessionario il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario. L'aggiudicataria sarà inoltre tenuta a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 34 co. 35 del decreto legge 179/2012 come modificato dalla legge di conversione 221/2012, alla stazione appaltante entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione sui quotidiani del bando di gara. Faranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale ed i seguenti documenti presentati dal concessionario in sede di gara e componenti l'offerta tecnica:

- Carta dei servizi ed il progetto pedagogico
- documento relativo al personale dedicato alla gestione
- progetto organizzativo
- menù e tabelle dietetiche
- programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche
- programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e attrezzature.

Art. A.5 - MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI.

il Comune provvederà a liquidare mensilmente e dopo l'effettiva erogazione del servizio, il corrispettivo dovuto al concessionario a seguito di presentazione di regolare fattura, con allegato elenco dei bambini ospitati nel mese di riferimento della fattura e con l'indicazione delle relative presenze. Le fatture dovranno essere compilate ed inviate secondo la normativa vigente per la fatturazione elettronica. Il Comune comunicherà successivamente l'esatta intestazione delle fatture e le altre informazioni necessarie.

Il corrispettivo comunale annuale totale per 50 presunti utenti non potrà comunque eccedere la somma di € 223.809,00, IVA esclusa ;

Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture conformi alle norme di legge vigenti. Il termine di pagamento



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario e/o in caso di contestazione di quanto già fatturato. L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali. Sono a carico del concessionario le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali. Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione. Tutte le transazioni relative alla presente concessione dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il concessionario si impegna a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ferrara. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. a tutela dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte del concessionario. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del Comune.

Art. A.6 - REVISIONE PREZZI

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni economiche per il primo anno di durata della concessione. Successivamente, le eventuali richieste di revisione prezzo ad istanza di parte, in aumento, potranno essere presentate perentoriamente entro la scadenza della presente concessione e saranno valutate previo contraddittorio. Le revisioni, nei termini di cui all'art. 175 del D.Lgs. n. 50/2016, saranno operate sulla base di istruttoria, condotta dal Responsabile unico del procedimento al quale dovrà essere rivolta l'istanza da parte del concessionario. In caso di mancanza della pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, il parametro di riferimento sarà la variazione media annuale dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.). L'istanza di revisione prezzo dovrà comunque essere corredata da idonea documentazione a sostegno della richiesta. Nel caso in cui l'esito dell'istruttoria comporti un adeguamento del prezzo, tale adeguamento non potrà retroagire rispetto alla data di presentazione al Comune della richiesta avanzata dal concessionario.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Art. A.7 - CESSIONE DI CONTRATTO E DI CREDITO, SUB-CONCESSIONE

A pena di nullità, è vietato al concessionario cedere il contratto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016. Le prestazioni per le quali è consentita la sub-concessione, in quanto prestazioni specialistiche o accessorie, comunque previa autorizzazione rilasciata dal Comune sono:

- la manutenzione ordinaria della struttura gestita;
- la manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle aree verdi esterne;
- il servizio di lavanderia e le pulizie che per essere effettuate richiedano macchinari, presidi, strutture o personale specifici.

La sub-concessione è assimilabile al subappalto e si applica pertanto quanto previsto dall'art. 174 del D.Lgs. n. 50/2026, al quale espressamente si rinvia

Art. A.8 - GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, il concessionario sarà obbligato a costituire una garanzia fidejussoria secondo l'art.103 del D.lgs. 50/2016. In caso di garanzia sotto forma di fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio delle cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:

1. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta del Comune, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest'ultima;
2. rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del c.c.;
3. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 c.c.

La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: Il Comune, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il disposto del comma 5 dell'art. 103 del



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

D.Lgs. 50/2016.

Art. A.9 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

a) OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà assumersi tutti gli obblighi discendenti dalla gestione del servizio, in attuazione del progetto presentato nell'offerta ed accettato dal Comune, uniformandosi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti concernenti il servizio oggetto della presente concessione. Il concessionario si obbliga:

- a richiedere l'autorizzazione al funzionamento del nido entro 5 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva della gara,
- a richiedere la voltura dell'autorizzazione sanitaria per la cucina;
- a mantenere i requisiti previsti dalla normativa vigente per il servizio oggetto della presente concessione;- a farsi carico della riscossione integrale delle rette direttamente da ciascun utente ;
- a farsi carico della riscossione di eventuali rette non corrisposte dagli utenti, senza nulla pretendere dal Comune . Il mancato pagamento della retta costituisce motivo di sospensione dell'utente dal servizio;
- ad assumere l'onere retributivo degli operatori impiegati nella gestione dei servizi secondo i parametri di inquadramento stabiliti dal CCNL di riferimento, coerente con la tipologia dei servizi gestiti, nel rispetto delle normative e degli accordi vigenti in materia;
- a garantire, salvo casi di forza maggiore, la stabilità del personale educativo;
- a individuare tra il proprio personale un referente del gestore Responsabile per la presente concessione, sempre reperibile, incaricato di tenere i rapporti con il Comune per l'esecuzione della concessione, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'avvio del servizio;
- a sottostare alle verifiche di cui al successivo Art. B.5 disposte allo scopo di controllare la corretta esecuzione del servizio e l'adempimento degli obblighi assunti con la concessione-contratto;
- a farsi carico delle assicurazioni, delle spese relative alla sicurezza, alle pulizie, alla manutenzione ordinaria dell'immobile, delle attrezzature e degli arredi utilizzate per il servizio nonché al pagamento delle utenze come meglio precisato al successivo Art. B.1
- a mantenere la dotazione, anche mediante riacquisto quando necessario, dei beni accessori quali ad es. stoviglie, tovagliato ecc. ed ogni altro genere necessario per il funzionamento del servizio, nonché degli arredi e delle attrezzature eventualmente da sostituire. Il concessionario sarà l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al servizio di cui al presente contratto e dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti le leggi, i regolamenti e le



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti. Il concessionario dovrà inoltre rispettare le norme in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza), tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci e, se tenuto, le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". È fatto carico allo stesso di dare piena attuazione nei riguardi del personale comunque da lui dipendente, agli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie ed a ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. Il concessionario sarà responsabile dei danni derivanti dalla prestazione del servizio oggetto del presente contratto o comunque dei danni derivanti da fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze, che venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevato il Comune, che sarà inserito nel novero dei terzi, da ogni responsabilità ed onere. Il Comune sarà così esentato da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata. Il concessionario risponderà di ogni danno che possa derivare dalla carente manutenzione ordinaria del plesso e delle attrezzature in esso presenti. Il concessionario risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi potranno derivare. Il concessionario dovrà osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati durante il periodo di durata del contratto, comprese le ordinanze e Regolamenti del Comune di Poggio Renatico. Per tutta la durata del contratto, il concessionario dovrà rispettare anche ogni prescrizione relativa alla sicurezza contro gli incendi (con particolare riferimento alle disposizioni fissate dal Decreto del Ministero degli Interni del 16/07/2014). Al termine del contratto il concessionario dovrà riconsegnare al Comune l'immobile nelle medesime condizioni risultanti dal verbale di consegna iniziale, salvo l'ordinario deterioramento derivante dall'uso e le addizioni effettuate durante il periodo di gestione contrattuale in accordo col comune.

b) COPERTURE ASSICURATIVE.

Il concessionario, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto) un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune ed i bambini utenti del servizio nonché gli adulti accompagnatori) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00=per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- preparazione, somministrazione di cibi e bevande;
- conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
- committenza di lavori e servizi;
- organizzazione di manifestazioni;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

- danni a cose in consegna e/o custodia;
- danni a cose di terzi da incendio;
- danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il Concessionario, che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/oda altre persone - anche non in rapporto di dipendenza con il concessionario - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il Concessionario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione al cosiddetto "Danno Biologico", l'estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, le malattie professionali e la "Clausola di Buona Fede INAIL";

Infortunati che potessero colpire gli utenti del servizio con somme assicurate non inferiori a:

- Morte € 150.000,00
- Invalidità Permanente € 150.000,00
- Rimborso spese di trasporto € 600,00 per sinistro
- Rimborso spese mediche € 3.500,00 per sinistro, comprese cure dentarie, lenti e occhiali

Incendio e rischi accessori per danni arrecati ai locali, strutture, mobili e altri beni dati in concessione dal Comune: mediante garanzia "Rischio Locativo", per un valore pari al valore dei beni medesimi, comunque non inferiore a € 900.000,00. L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti dei fabbricanti o dei fornitori dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti e/o l'eventuale approvazione espressa del Comune sull'assicuratore prescelto dal Concessionario - che invierà copia delle polizze all'Ufficio Scuola - non esonerano il Concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative. Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle polizze richieste e delle eventuali, successive variazioni o appendici, che dovranno essere trasmessa al Comune prima dell'inizio del contratto.

Art. A.10 - CLAUSOLA SOCIALE.

Il Concessionario, qualora applichi il CCNL delle Cooperative del settore sociosanitario-assistenziale –



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

educativo e di inserimento lavorativo”, è tenuto altresì all’applicazione dell’art. 37 in materia di riassorbimento e salvaguardia del personale attualmente impegnato nei servizi. Nel caso venga applicato un CCNL diverso, ove non sia contemplata una disposizione analoga al citato art. 37 il concessionario subentrante, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane, rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’appaltatore uscente, a condizione che la loro qualifica sia armonizzabile con l’organizzazione d’impresa prescelta dal subentrante e le mutate esigenze tecnico-organizzative e garantendo loro l’applicazione del contratto collettivo di settore.

Art. A.11 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL COMUNE

Il Comune mantiene:

- le funzioni di indirizzo, il monitoraggio relativo alla gestione del servizio, con particolare riferimento alla verifica della rispondenza dei servizi attuati dal concessionario con quanto previsto nel progetto pedagogico presentato;
- il controllo sulla gestione con particolare riferimento al rispetto degli standards fissati dalla normativa regionale, attraverso il Comitato Consultivo come disciplinato dal Regolamento Comunale di gestione dei servizi educativi comunali per l’infanzia ;
- la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie e la determinazione delle ammissioni, ad eccezione dei posti dei quali il Comune non si avvale;
- la definizione delle rette di frequenza dei minori ammessi dal Comune e delle eventuali riduzioni qualora ne ricorrano le condizioni.

Il Comune garantisce la manutenzione straordinaria se non causata da incuria o negligenza del concessionario, compresi danni arrecati per negligenza o dolo da parte degli operatori e degli utenti del concessionario.

Art. A.12 - NORME SULLA SICUREZZA

Il concessionario ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (D. Lgs.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è da individuare nel titolare dell’impresa concessionaria che ha le caratteristiche di cui all’art. 2 del D. Lgs.81/08. Il concessionario inoltre deve ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08, in particolare:

1. predisporre il documento di valutazione dei rischi per le attività da svolgere, secondo le indicazioni dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08;
2. garantire la "gestione delle emergenze" ai sensi degli articoli da 43 a 46 del D.Lgs. n.81/2008,



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

predisponendo apposito "Piano di emergenza" e designando i lavoratori incaricati della gestione dell'emergenza (addetti al primo soccorso e antincendio), che devono essere sempre presenti in numero adeguato durante lo svolgimento del servizio;

La manutenzione ordinaria atta al buon funzionamento e alla sicurezza della struttura è di competenza del concessionario, mentre gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per garantire la sicurezza dei locali sono garantiti dal Comune. Pertanto il concessionario, al fine di assolvere agli obblighi di sicurezza, deve richiedere i predetti interventi all'Ufficio lavori pubblici del Comune, pur restando in capo ad esso il presidio gestionale/operativo della sicurezza nelle more del loro adempimento.

Art. A.13 - INADEMPIMENTI E PENALI

In ogni caso in cui fosse rilevata una qualunque inadempienza rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, il Comune invierà comunicazione scritta con specifica motivata delle contestazioni. Il concessionario dovrà comunicare le proprie deduzioni al Comune nel termine massimo di sette giorni di calendario dal ricevimento della contestazione e conformarsi alle condizioni contrattuali entro il termine indicato dal Comune. Fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e quanto disposto nel presente capitolato in materia di risoluzione, nel caso in cui le giustificazioni addotte non fossero ritenute accoglibili o in caso di mancata risposta o di mancato arrivo nel termine indicato, il Comune si riserva di valutare l'applicazione delle seguenti penali:

1. per sostituzione durante l'anno educativo del personale educatore effettuato per esigenze organizzative del concessionario, senza averne data tempestiva comunicazione scritta (tramite e-mail) all'Ufficio Scuola, entro i cinque giorni di calendario: la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni operatore.

2. la sanzione prevista è di € 200,00 per ogni mancata presentazione di:

-modulistica relativa al personale prima dell'avvio del servizio;

-modulo di definizione del monte ore non frontale con i bambini e documento relativo alla programmazione di ogni sezione o gruppo di bambini;

-verifica scritta dell'andamento del servizio ;

-scheda generale informativa modalità di autovalutazione interna sulla qualità del servizio;

-documento finale di autovalutazione;

- dati richiesti dalla Regione Emilia Romagna entro i termini previsti.

3. per mancato rispetto degli standards organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale, mancato rispetto delle disposizioni del presente capitolato e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

dell'inadempimento;

4. per negligenza constatata del concessionario in conseguenza della quale si sia creata una situazione di pericolo, anche potenziale, per i minori accolti nei servizi e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni contestazione, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

5. per altri disservizi ed inefficienze derivanti da fatti imputabili al concessionario e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento;

6. per inosservanza degli orari di apertura dei servizi: € 100,00 per ogni ora o frazione di ora, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento;

7. per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio: da € 50,00 ad € 250,00 per ogni singolo episodio, in base alla gravità dello stesso e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Qualora il comportamento scorretto perduri o sia rilevato per più di due volte, si dovrà procedere alla sostituzione del personale interessato;

8. per mancato rispetto da parte del concessionario delle disposizioni del presente capitolato speciale d'onori e salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento: la sanzione prevista potrà arrivare fino a € 500,00 per ogni disservizio, in relazione alla gravità dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà a seguito di contestazione per iscritto dell'addebito, secondo la procedura sopra descritta e, in caso di inadempimento accertato, l'applicazione avverrà mediante trattenuta dell'ammontare previsto dall'importo a saldo delle rette fatturate per i mesi a seguire provvedendo alla decurtazione sui corrispettivi da liquidare o , qualora insufficienti, sulla cauzione definitiva prestata dal concessionario. Il Comune emetterà nota formale di addebito per l'importo delle penali applicate (importo escluso IVA ai sensi dell' art. 15 comma 1^a, punto 1) del D.P.R. 633/72 e s.m.i..

Art. A.14 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

In caso di inosservanze gravi da parte del Concessionario degli obblighi e delle condizioni stabiliti nel presente contratto, il Comune inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine essenziale, non superiore a dieci giorni. Tale termine decorrerà dalla data del ricevimento della diffida. Resta inteso che la diffida potrà essere consegnata anche a mano. Il contratto di concessione potrà essere risolto per inadempimento nei casi previsti dall'art. 1453 del Codice Civile. Nei seguenti casi il Comune si riserva la facoltà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c.

- dopo tre contestazioni di inadempienza contrattuale che risultino fondate oppure a seguito di un'infrazione particolarmente grave;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

- danni agli utenti dei servizi dovuti a comportamenti negligenti, dolosi o colposi da parte del personale del concessionario;
- mancata sostituzione del personale a seguito di accertamento di comportamento scorretto o sconveniente;
- revoca o sospensione dell' autorizzazione al funzionamento;
- inosservanza delle leggi, norme e regolamenti relativi al personale impiegato nel servizio, mancata applicazione del CCNL di settore e degli accordi sindacali integrativi vigenti, inosservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- inosservanza delle norme igienico - sanitarie;
- violazione dell'obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei servizi;
- accertamenti da parte degli operatori comunali incaricati di vigilare sul servizio relativamente a gravi mancanze rispetto alla relazione con i bambini dopo accertamento e verifica col concessionario del servizio;
- inadeguata o carente capacità da parte del concessionario del servizio di intervenire tempestivamente nelle situazioni segnalate dopo accertamento e verifica;
- gravi danni agli impianti e/o beni e/o attrezzature di proprietà del Comune dovuto a comportamenti dolosi o colposi del concessionario;
- inosservanza del divieto di sub-concessione secondo quanto stabilito all'Art. A.7;
- situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico del concessionario;
- sospensione ingiustificata del servizio anche per una sola volta, funzionamento del servizio con orari e calendari sostanzialmente difformi da quelli stabiliti nel presente Capitolato;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa nel termine di dieci giorni dalla richiesta da parte del Comune;
- frode o evasione fiscale del concessionario;
- grave danno causato all' immagine del Comune.

In caso di risoluzione del contratto per i motivi di cui sopra, non spetta al concessionario del servizio alcun indennizzo e il Comune avrà facoltà di incamerare la cauzione quale penale, oltre alle eventuali somme relative al danno che possa esserne derivato.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Avviata la gestione, il concessionario del servizio potrà recedere dal presente contratto - con adeguata motivazione - dandone un preavviso scritto di almeno dodici mesi, senza pretendere alcun compenso, fatto salvo l'incameramento delle garanzie in essere al momento del recesso. Qualora il Comune intenda recedere dal contratto, con motivazione espressa, dovrà darne comunicazione al concessionario del servizio con le stesse modalità e tempi sopra previsti.

Art. A.15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto del presente contratto sono individuati come "dati personali", ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e sono pertanto soggetti alla disciplina di tutela in esso definita. Il Comune comunicherà al concessionario i dati personali relativi ai soggetti che usufruiranno del servizio. I dati comunicati al concessionario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto. I dati comunicati dal Comune al concessionario o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune non potranno essere riprodotti ad uso del concessionario stesso, né essere resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune stesso contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio il concessionario adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

Il concessionario si impegna a fornire al Comune copia del documento programmatico sulle misure di sicurezza da esso eventualmente adottato, in relazione alla gestione dei dati personali per le proprie attività.

E' fatto assoluto divieto al concessionario di comunicare i dati personali e sensibili gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni, ecc.). Qualora i dati personali, anche sensibili, inerenti gli utenti del servizio, siano conferiti direttamente dagli stessi al concessionario, questo si impegna a:

1. soddisfare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n.163/2003 e s.m.i.;
2. trasferire tempestivamente al Comune, con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca - dati nella quale sono state archiviate tutte le informazioni acquisite; nel caso in cui i dati in questione siano riferibili a procedure inerenti l'accesso al servizio, eventuali disabilità o problematiche mediche dell'utenza, tali dati devono essere conferiti dalla famiglia direttamente al Comune, che provvederà poi ad attuare le idonee pratiche, anche di coinvolgimento del gestore del servizio. Il concessionario si impegna a rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile dei trattamenti dei dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Art. A.16 - DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto il concessionario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata indicata in sede di gara. Il concessionario garantisce che le comunicazioni e quant'altro il Comune farà pervenire alla suddetta sede saranno tempestivamente ritirate e visionate. In caso di mancato ritiro delle raccomandate A.R. Queste si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2 (due) giorni dalla data di avviso di giacenza Poste.

Art. A.17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Ferrara. E' escluso il ricorso ad arbitrato.

Art. A.18 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Faranno parte del contratto di concessione il presente capitolato speciale d'onori ed i seguenti documenti presentati dal concessionario in sede di gara:

- la Carta dei servizi ed il progetto pedagogico;
- il documento relativo al personale dedicato alla gestione;
- progetto organizzativo;
- menù e tabelle dietetiche;
- programma relativo alle pulizie quotidiane e periodiche;
- programma relativo agli interventi di manutenzione ordinaria su immobili e attrezzature.

Art. A.19 - SETTORE DELL'AMMINISTRAZIONE REFERENTE PER IL CONCESSIONARIO

Il Comune individua l'Ufficio Scuola come referente per il concessionario per lo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato.

Art. A.20 - OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE - RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel bando , nel disciplinare di gara e nel presente Capitolato speciale d'onori si applicano:

- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i ove applicabile o nei casi espressamente richiamati;
- L. 241/1990 e s.m.i.;
- norme in materia di Contabilità di Stato contenute nel R.D. n. 2440/23 e nel R.D. n. 827/24 in



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

quanto applicabili;

- norme del Codice Civile in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

PARTE B

PRESCRIZIONI TECNICHE RELATIVE AL SERVIZIO OGGETTO DELLA CONCESSIONE.

Art. B.1 - MODALITÀ DI GESTIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI NIDO D'INFANZIA

B.1.1 Capacità ricettiva

La capacità ricettiva dei locali dati in concessione è pari a un totale massimo (comprensivo del 15% in più concesso dalla normativa) di 66 posti per bambini in età 3-36 mesi ed è conforme alla Normativa Regionale vigente in materia.

B.1.2 Organizzazione/funzionamento Nido d'infanzia

Il nido d'infanzia dovrà funzionare dal lunedì al venerdì con orario giornaliero di apertura e calendario annuale come stabilito dal Comune (dalle ore 7.30 alle ore 17.30, indicativamente dalla seconda settimana di settembre alla quarta settimana di luglio). Il concessionario potrà prevedere autonomamente l'attivazione di servizi integrativi :

- di prolungamento dell'orario giornaliero,
- durante i periodi di sospensione del calendario per Pasqua e Natale
- durante il periodo estivo

verificandone le condizioni di fattibilità in un rapporto diretto con le famiglie. Tali servizi saranno da considerarsi come servizi aggiuntivi extra convenzione.

Ogni bambino non potrà comunque permanere più di 10,30 ore al giorno nella struttura, anche se fruitore di servizi aggiuntivi extra convenzione.

B.1.3 Rapporto numerico Adulto/Bambino

Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti è quello previsto dalla normativa regionale per i nidi d'infanzia.

B.1.4 Progetto Pedagogico e Programmazione Educativa

Le attività devono essere garantite dal concessionario nei termini previsti dal progetto pedagogico ed



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

educativo che sarà presentato in sede di gara ed accettato dal Comune. Il progetto pedagogico dovrà essere articolato nelle seguenti voci:

- Finalità - identità pedagogica del servizio in coerenza con la legge regionale n. 1/2000 e s.m.i., e con gli Orientamenti contenuti negli atti regolamentari del Comune di Poggio Renatico;
- Struttura organizzativa e modalità di funzionamento del servizio (dotazione organica, fasce orarie di compresenza del personale, calendario annuale, orario quotidiano di funzionamento);
- Progettazione e organizzazione educativa del servizio:

a) Criteri e modalità di organizzazione del contesto educativo attraverso la cura e l'intreccio tra spazi, tempi, relazioni, proposte educative e particolare attenzione alle modalità dell'inserimento;

b) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e rapporto con il territorio;

c) Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro (particolare attenzione all'osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione a aggiornamento del personale, alla continuità educativa, al coordinatore e coordinamento pedagogico);

d) Valutazione (strumenti di auto ed eterovalutazione, modalità di utilizzo, tempi e verifiche). Inoltre, annualmente, nell'ambito della cornice pluriennale del Progetto Pedagogico, dovrà essere definita e consegnata all'Ufficio Scuola (tramite invio alla seguente mail: protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it) anche la Programmazione Educativa, intesa come programmazione a valenza annuale, predisposta a seguito dell'osservazione del gruppo specifico di bambini che annualmente frequentano il servizio. Dopo un'attenta osservazione e valutazione delle particolarità, potenzialità e caratteristiche dei bambini iscritti, deve essere predisposta tale programmazione educativa annuale, come documento che espliciti gli obiettivi educativi e specifici dell'anno educativo in corso. Progetto pedagogico e Programmazione Educativa potranno essere oggetto di valutazione da parte dell' Ufficio Scuola, tramite il servizio di coordinamento pedagogico intercomunale.

B.1.5 Coordinatore Pedagogico

Il coordinatore pedagogico del concessionario sarà responsabile del progetto educativo, gestirà i rapporti nel gruppo di lavoro, organizzerà la formazione del personale, curerà i rapporti con le famiglie e provvederà a sviluppare in continuativo le informazioni sia all'interno che all'esterno del servizio, in modo da rielaborare e formulare periodicamente gli obiettivi ed i processi di lavoro, curerà inoltre l'applicazione di ogni aspetto del Progetto Pedagogico. Il coordinatore pedagogico del concessionario sarà tenuto a partecipare ad incontri organizzati presso l'Ufficio Scuola e a partecipare alle attività del Coordinamento Pedagogico intercomunale.

B.1.6 Partecipazione dei genitori



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Il Concessionario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo le modalità esplicitate nel progetto pedagogico e promuove, ai sensi del Regolamento per la gestione dei servizi comunali educativi per l'infanzia, come organo di partecipazione il Comitato comunale consultivo ivi previsto e così composto:

- Sindaco o Assessore delegato;
- tanti rappresentanti dei genitori quante sono le sezioni dei servizi istituiti; per ciascun rappresentante dovrà essere eletto un sostituto ;
- un rappresentante del personale educatore per ogni servizio e/o tipologia di gestione (diretta o in appalto);
- un rappresentante del personale non educatore per ogni servizio istituito;
- due rappresentanti consiliari, di cui uno di maggioranza e uno di minoranza, designati dai rispettivi Capigruppo

B.1.7 Personale

Tutto il personale del concessionario deve rispettare le norme di legge ed i regolamenti inerenti il servizio affidato, nel quale è impiegato, le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate dal Comune con il referente del concessionario. Il personale del concessionario deve mantenere un comportamento irreprensibile, agire con la massima professionalità, con diligenza, perizia, prudenza e rispettare la dignità dell'utenza ed il segreto d'ufficio. Tutto il personale dovrà essere maggiorenne. Il personale impiegato è composto dalle seguenti figure: educatori, collaboratori, cuoco e coordinatore pedagogico (punto 1.5 di cui sopra).

a) Educatori.

Il personale educatore che verrà impegnato nel servizio, compreso quello utilizzato per le sostituzioni, dovrà essere in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente. Il personale dovrà adottare una metodologia di lavoro in équipe ed essere disponibile ad un continuo scambio di informazioni e alla collaborazione reciproca. Il personale educatore parteciperà a riunioni periodiche organizzate anche con la presenza del coordinatore pedagogico con finalità di programmazione, progettazione e verifica. Ogni educatore del servizio, compreso quello eventualmente impegnato per l'integrazione dei bambini con handicap, dovrà avere a disposizione un monte ore per le attività non frontali con i bambini. Nel corso dell'anno educativo il concessionario del servizio dovrà garantire al personale educatore l'attività di aggiornamento prevista per legge e la partecipazione ad incontri formativi organizzati dal Servizio di Coordinamento Pedagogico Intercomunale.

b) Collaboratori.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Il concessionario dovrà garantire tutto il personale collaboratore previsto dalla vigente normativa. Il personale ausiliario, compreso quello utilizzato per le sostituzioni, dovrà essere in possesso dei requisiti e dei titoli previsti dalla normativa vigente, anche in ordine alla distribuzione dei pasti. Ogni collaboratore dovrà avere a disposizione un monte ore per aggiornamento e riunioni. Il concessionario dovrà garantire al personale collaboratore, nel corso dell'anno educativo, un'attività di aggiornamento specifica anche assieme al personale educatore.

c) Cuoco

Il personale che verrà impegnato nel servizio cucina, compreso quello utilizzato per le sostituzioni, deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla normativa vigente. Provvederà a tutti gli adempimenti connessi al servizio di refezione nel rispetto della normativa in materia e del presente capitolato e collabora con il personale educativo e il personale ausiliario al buon andamento del Servizio.

B.1.8 Documentazione a carico del concessionario

Il concessionario è tenuto, a consegnare al Comune (Servizio Scuola - mail protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it) la seguente documentazione:

Annualmente prima dell'avvio del servizio :

- l'elenco del personale impiegato presso il servizio, specificando la mansione svolta all'interno e la tipologia di contratto applicata e qualifica;
- i curricula e le fotocopie dei diplomi posseduti dal personale;
- lo schema orario settimanale del personale della struttura (educatori, collaboratori, cuoco, pedagogista ed altre eventuali figure);
- l'attestato di formazione rilasciato dal dipartimento di Sanità Pubblica dell'azienda sanitaria locale e rinnovato nei tempi previsti dalla normativa vigente per il personale che svolge e/o collabora all'attività di porzionamento e scodellamento;
- attestato di cuoco;
- compilazione e consegna del modulo di definizione del monte ore non frontale;
- presentazione delle modalità di valutazione interna sulla qualità del servizio;

Dopo l'inizio del servizio:

- consegna del documento relativo alla programmazione educativa entro il 30 novembre di ogni



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

anno;

- comunicazione dei nominativi per l'elezione del Comitato consultivo entro il 30 novembre di ogni anno;
- consegna della verifica scritta dell'andamento del servizio al Coordinamento Pedagogico entro il 30 giugno di ogni anno;
- consegna del documento finale di valutazione entro 30 giorni dalla chiusura estiva del servizio;
- compilare e mantenere costantemente aggiornato il registro unico delle presenze dei bambini presso la sede del servizio, trasmesso giornalmente all'Ufficio Scuola nonché sempre disponibile per la consultazione da parte degli incaricati comunali. Il registro dovrà essere uno solo e comprendere sia gli utenti dei posti convenzionati del Comune sia eventuali utenti privati, dovrà essere aggiornato, conservato presso la struttura, e contenere: nominativi e date di nascita - data di inizio inserimento - presenze giornaliere dei bambini organizzate su planner mensile - segnalazione delle eventuali sostituzioni intervenute in corso d'anno. Ogni variazione relativa al personale impiegato dovrà essere di calendario comunicata all'Ufficio Scuola entro cinque giorni. Il Concessionario è tenuto a fornire al Comune di Poggio Renatico - Ufficio Scuola (mail: protocollo@comune.poggiorenatico.fe.it) nei tempi indicati dallo stesso i dati che la Regione Emilia Romagna richiede annualmente sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia.

B.1.9 Locali destinati al servizio

Al concessionario sarà consegnato l'immobile indicato nelle planimetrie di cui all'Allegato A. Il concessionario dovrà farsi carico di tutti gli oneri relativi alla gestione dell'intero immobile, tra i quali le utenze, la Tariffa per raccolta rifiuti, le assicurazioni, la sicurezza e la manutenzione ordinaria degli immobili, delle aree verdi esterne, delle attrezzature e degli arredi, i quali, al termine del contratto, dovranno essere riconsegnati in ottime condizioni, salvo usura d'uso normale. Il concessionario dovrà farsi inoltre carico del presidio della struttura, fermo restando le precipue responsabilità in capo a ciascun datore di lavoro.

B.1.10 Pulizie e riordino dei locali

Dovranno essere garantite le pulizie dei locali, degli arredi, delle attrezzature e degli spazi e attrezzature esterni, secondo un programma di attività/piano di lavoro redatto in base alla normativa regionale vigente sull'igiene (DGR 1869/08 e s.m.i) e quella relativa ai servizi educativi (L. 1/2000 e s.m.i. e DGR 85/2012 e s.m.i) che preveda:

- le pulizie quotidiane e periodiche, indicando modalità e procedure;
- la tipologia dei prodotti utilizzati;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

- le modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti in dotazione.

Il programma di attività/piano di lavoro deve essere presente nella struttura e a disposizione del personale e di eventuali incaricati comunali o dell'Azienda USL di Ferrara. Il concessionario dovrà utilizzare detersivi e detergenti le cui caratteristiche siano corrispondenti alle indicazioni del servizio Azienda USL di Ferrara. Ad aggiudicazione avvenuta il concessionario dovrà produrre le schede tecniche e/o di sicurezza dei detersivi e detergenti indicati. Tali schede dovranno essere approvate dai competenti servizi dell'Azienda USL di Ferrara anche al fine di garantire l'idoneità dei prodotti al particolare impiego al quale dovranno essere destinati all'interno del servizio nido. Sono a carico del concessionario anche le pulizie straordinarie che dovessero rendersi necessarie e che potranno essere svolte dal concessionario avvalendosi, se ritenuto opportuno, anche da ditte esterne qualificate.

B.1.11 Pasti

Il Concessionario deve svolgere il servizio di preparazione dei pasti presso la cucina ubicata all'interno della struttura- Per questo servizio, il Concessionario dovrà utilizzare esclusivamente le attrezzature, gli utensili, le stoviglie e posate di proprietà comunale presenti presso la struttura, facendosi carico della manutenzione e riparazione.

Il Concessionario provvederà direttamente ed a proprie spese ad integrare le attrezzature, gli utensili, stoviglie e posate qualora lo ritenga necessario.

E' vietato l'uso della cucina per servizi diversi dalla refezione del nido.

Il Concessionario deve adottare una tabella dietetica approvata dai competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale e prevedere procedure di acquisto degli alimenti nel rispetto del D.P.R. 7-4-1999 n. 128 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 96/5/CE e 98/36/CE sugli alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini", che prevedano l'utilizzo esclusivo di prodotti non contenenti alimenti geneticamente modificati e diano priorità all'utilizzo di prodotti ottenuti con metodi biologici, nonché del D.P.R. 09.04.2009 n.82 "Regolamento concernente l'attuazione della direttiva 2006/141/CE per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento destinati alla Comunità Europea ed all'esportazione presso paesi terzi "

Il Concessionario deve garantire la preparazione di diete personalizzate ai bambini affetti da particolari patologie debitamente documentate da certificazione medica.

I pasti devono consentire un'alimentazione diversificata nel rispetto delle differenze etniche, religiose e culturali.

Il Concessionario è responsabile degli adempimenti previsti dalle leggi vigenti in materia di gestione del servizio, compreso l'acquisto degli alimenti, dotazione di Piano di autocontrollo mensa (HACCP) ed eventuale revisione, ecc.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Il Concessionario deve utilizzare generi alimentari di prima qualità ed ineccepibili sotto il profilo igienico-sanitario, in perfetto stato di conservazione e pienamente rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle disposizioni legislative vigenti in materia. Le carni devono appartenere a tagli magri e provenire da allevamenti nazionali (capi allevati e macellati in Italia). Frutta e verdura dovranno essere di stagione, preferibilmente biologiche e/o a km 0 ove possibile o di produzione nazionale. L'olio dovrà essere di oliva extravergine ed il pane di produzione locale. I prodotti biologici dovranno essere impiegati per pasta, riso, passata di pomodoro. Dovranno essere utilizzati Parmigiano Reggiano e prosciutto crudo DOP. Le uova, qualora non biologiche, dovranno provenire da allevamenti a terra.

Il Concessionario deve somministrare a ciascun utente e per ciascuna giornata : una merenda al mattino a base di frutta ; un pasto completo fra le ore 11,00 e le ore 11,30 (salva diversa indicazione del pediatra di comunità) ed una merenda nel pomeriggio secondo le tabelle approvate dall'Azienda USL.

Il servizio comprende anche:

- lavaggio, sanificazione, disinfezione e riordino di tutti gli utensili, stoviglie e posate utilizzate nella preparazione e somministrazione dei pasti, nonché delle attrezzature in genere;
- riordino della dispensa e corretta conservazione degli alimenti.
- riordino, sanificazione e disinfezione locali cucina.

L'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di laboratorio cucina presso il Nido verrà intestata al concessionario per tutta la durata della concessione.

B.1.12 Protocollo Farmaci

In osservanza delle linee di indirizzo emanate a livello Regionale (DGR n.166 del 20/2/2012), e del Protocollo Provinciale per la somministrazione di farmaci in contesti extra-familiari, educativi, scolastici o formativi, il Concessionario deve garantire la somministrazione dei farmaci agli utenti, nei casi ivi previsti e secondo procedure ivi indicate.

B.1.13 Materiali di consumo personale dei bambini

Il concessionario dovrà provvedere direttamente alla fornitura del materiale di consumo personale dei bambini, escluso i pannolini e creme emollienti.

B.1.14 Arredi. Attrezzature e strutture per il gioco

Il concessionario si impegna a mantenere la dotazione di arredi, esterni ed interni, adeguati all'età degli utenti, a norma di legge, risultante dall'inventario allegato al verbale di consegna, provvedendo alla sostituzione in ogni caso di guasti e rotture, con elementi delle medesime qualità e caratteristiche. Il concessionario si impegna a mantenere gli arredi costantemente in buono stato e ad assicurare in ogni



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

momento un utilizzo corretto degli stessi, che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio

Il Concessionario sarà individuato dall'ente quale consegnatario dei beni mobili presenti nella struttura e sarà tenuto alla resa del conto secondo le normative vigenti.

B.1.15 Materiali di gioco e didattici

Il concessionario dovrà dotarsi di materiali di gioco e didattici che dovranno essere adeguati a sostenere il progetto pedagogico e sufficienti per qualità e quantità, attinenti alle varie aree di sviluppo del bambino e a norma di Legge. Dovranno essere rinnovati quando necessario, mantenuti in buono stato e puliti, dotati di marchio di conformità alle norme europee sulla sicurezza dei giocattoli. In ogni momento dovrà essere garantito un utilizzo corretto degli stessi che tuteli la sicurezza dei bambini all'interno del servizio.

Art. B.2 - AMMISSIONE DEGLI UTENTI ALLA FREQUENZA

Il Comune provvederà, in applicazione dei propri criteri e modalità di accesso al nido comunale, ad individuare i bambini da inserire. Il concessionario non potrà in alcun modo interferire nella individuazione dei bambini che occuperanno tali posti. L'Ufficio scuola comunicherà al concessionario i nominativi ed i dati dei bambini che saranno inseriti nel nido di norma entro il mese di luglio di ogni anno. Provvederà inoltre a comunicare, in corso d'anno, i nominativi dei bambini che sostituiranno eventuali rinunciari. Il concessionario sarà tenuto a comunicare all'Ufficio scuola la programmazione degli inserimenti effettivi dei bambini.

Art. B.2.1 - Bambini disabili e bambini segnalati dal Servizio Sociale

Dovrà essere garantito l'accesso ai bambini disabili e ai bambini segnalati dal servizio sociale. Nel caso di bambini disabili il concessionario dovrà garantire, se necessario, anche l'integrazione con un educatore di sostegno al bambino con un progetto di inserimento elaborato dal coordinatore pedagogico del medesimo concessionario e concordato con il Coordinatore pedagogico intercomunale. Il Comune concorderà anticipatamente con il concessionario gli eventuali oneri economici aggiuntivi. Il Comune corrisponderà comunque solo le ore dell'educatore, previste dal progetto concordato, che vedono l'effettiva presenza dell'utente all'interno del servizio. All'interno delle ore concordate si può prevedere anche l'apporto di figure professionali specialistiche. La richiesta di contributo al Comune, deve pervenire su apposito modulo, inviato all'Ufficio Scuola, corredato della documentazione relativa al progetto di inserimento dell'utente e alle disabilità presenti. Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto nell'Accordo di Programma per l'integrazione scolastica e formativa della Provincia di Ferrara vigente. Sia per i bambini disabili che per quelli segnalati dal Servizio Sociale del Comune dovrà essere garantito dal concessionario il raccordo con l'Azienda USL e con i servizi sociali del territorio.

Art. B.3 - ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI E GESTIONE DEI LOCALI OGGETTO DI CONCESSIONE. RIPARTIZIONE DEGLI ONERI FRA LE PARTI.



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

Il Comune mette a disposizione del concessionario, per tutta la durata del contratto, in concessione d'uso l'immobile situato in Via Aldo Moro n.6 come da planimetria allegata, dotato degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi, nello stato in cui si trova. La struttura verrà consegnata al concessionario perfettamente funzionante mediante apposito verbale di consegna sottoscritto dal Responsabile dell'Area Segreteria –Servizi Socioculturali e dal legale rappresentante del concessionario. Al verbale sarà allegato analitico inventario, descrittivo dello stato di conservazione dei locali oggetto della concessione, degli impianti fissi, delle attrezzature e degli arredi. Alla scadenza del contratto il concessionario sarà tenuto a riconsegnare i locali, gli impianti fissi, le attrezzature e gli arredi in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto con le stesse modalità. Sarà a carico del concessionario l'integrazione del materiale mancante e sostituzione di quello danneggiato consegnatogli dal Comune, con esclusione di quanto oggetto di normale usura dovuta al corretto utilizzo. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale. Trascorso inutilmente tale termine, il Comune avrà titolo di rivalersi sulle somme ancora da liquidare o, in assenza di esse, sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Art. B.3.1 Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario:

- pagamento delle utenze elettriche, su consumi registrati da contatore esclusivo ed intestato;
- pagamento delle utenze telefoniche con telefono intestato;
- pagamento delle utenze di acqua e gas su consumi registrati da contatori esclusivi ed intestati;
- pagamento della tariffa sui rifiuti, pagamento della manutenzione e verifica periodica dell'impianto gas;
- tinteggiatura periodica delle pareti e verniciature varie;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, attrezzature, impianti, opere edili, aree verdi esterne, ecc. che a titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano: sistemazione di finiture e/o componenti danneggiati dall'utenza o da terzi, riparazione degli infissi, sostituzione dei vetri rotti; espurgo e pulizia degli scarichi dei lavandini e dei wc fino alle fosse, pozzetti o vasche terminali compresi; riparazione delle attrezzature elettriche, citofoniche, comandi apri-porta, illuminazioni, apparecchiature idriche, rubinetterie e corpi radianti, compresa la loro sostituzione in caso di rottura, riparazione di porte, serrature, impianti e presidi di sicurezza, sia antincendio che anti-intrusione, piccole riparazioni di pavimenti e rivestimenti. Tutta l'attività di manutenzione a carico del concessionario dovrà essere svolta secondo lo specifico programma di interventi presentato in sede di gara;



COMUNE DI POGGIO RENATICO

Provincia di Ferrara

Allegato A

- pulizia e lavaggio ordinario e straordinario di pavimenti, pareti, superfici vetrate, infissi, arredi, servizi igienici, suppellettili e materiale didattico;
- spese di assicurazione contro i furti, incendi e danni a terzi secondo quanto dettagliatamente previsto all'Art. A. 9;
- presidio dei locali, fermo restando le responsabilità precipue in capo a ciascun datore di lavoro, tenuto conto dell'orario di funzionamento complessivo dei servizi attivati;
- Garantire l'esecuzione del servizio pubblico anche in pendenza di controversie;

Il concessionario, in relazione a quanto riscontrato durante la sua attività di controllo e manutenzione dei locali e attrezzature ha l'obbligo di informare il Comune in merito ad ogni esigenza rilevata e non risolta e a tutte quelle situazioni che dovranno essere necessariamente valutate dagli uffici competenti.

Il concessionario non può apportare modifiche agli impianti e alla struttura edilizia senza prima avere acquisito la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

L'immobile e tutto quanto elencato nell'inventario analitico allegato al verbale di consegna sono di esclusiva proprietà del Comune e non saranno pertanto assoggettabili a sequestro o pignoramento in sede di eventuali procedure cautelari esecutive a carico del concessionario.

Art. B.4 - CARTA DEI SERVIZI

Il concessionario si impegna a rispettare la Carta della qualità dei servizi presentata in allegato all'offerta secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara.

Art. B.5 - VERIFICHE E CONTROLLI


il Comune potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli nel servizio al fine di valutare l'andamento della gestione sia sotto l'aspetto organizzativo che educativo, verificando il buon funzionamento del servizio, la qualità delle prestazioni fornite e il livello di soddisfazione delle famiglie. Il Comune avrà facoltà di effettuare momenti di osservazione pedagogica sul servizio, tramite il coordinatore pedagogico intercomunale. È facoltà inoltre del Comune ispezionare e controllare lo stato della sede, degli arredi e delle attrezzature in ogni momento. Il controllo sarà effettuato da parte del personale del Comune di Poggio Renatico, con la più ampia facoltà di azione e nei modi ritenuti più idonei, con modalità tali da non creare disservizi. Il Comune potrà altresì avvalersi di personale specializzato per la verifica di aspetti tecnicamente complessi nello svolgimento dei servizi. Il Concessionario sarà tenuto a fornire dati, report e ogni altra informazione richiesta per l'esercizio della predetta attività di controllo.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

Allegato A - Planimetria



ASILO NIDO



PLANIMETRIA
SCALA 1:250